



***L'imminente transizione ai principi contabili internazionali, anche se caratterizzata da difficoltà e incertezze, è una necessità imprescindibile per il miglioramento e la comparabilità delle informazioni economiche***

# La nuova informativa finanziaria tra norme italiane e IAS-IFRS<sup>1</sup>

Mario Difino  
Studio Piccoli, Difino & Colombo

## 1. LA STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI INFORMATIVA FINANZIARIA

43

L'introduzione dei principi contabili internazionali è il risultato di un lungo processo<sup>2</sup>. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23/24 marzo 2000 si è posto l'obiettivo della realizzazione di un mercato unico dei valori mobiliari, efficiente e competitivo, considerato strategico per la promozione della crescita economica e dell'occupazione nell'Unione.

A tale scopo il Consiglio e la Commissione europei hanno considerato indispensabile perseguire il miglioramento della qualità, della trasparenza e della comparabilità delle informazioni finanziarie prodotte dalle imprese, mediante l'adozione di adeguati principi di informativa finanziaria comuni in tutta l'Unione.

Nel giugno 2000 la Commissione europea ha riconosciuto l'adeguatezza delle vigenti direttive comunitarie in materia di bilancio rispetto alle esigenze delle società che desiderano raccogliere capitali sui

44 mercati internazionali, anche a causa delle numerose opzioni derogatorie consentite da tali direttive e ampiamente utilizzate dagli Stati membri per tenere conto delle convenzioni giuridiche e fiscali interne<sup>3</sup>. La Commissione ha quindi rinunciato a elaborare ulteriori norme contabili, proponendo invece di attribuire efficacia normativa ai principi contabili internazionali IAS, che già godevano di vasto apprezzamento internazionale, disponendone l'adozione obbligatoria per i bilanci consolidati delle società europee quotate su un mercato regolamentato, lasciando ai singoli Stati membri la decisione circa la facoltà o l'obbligo di adottare gli IAS per i bilanci d'esercizio delle società quotate e per i bilanci d'esercizio e consolidati delle società non quotate, in particolare per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.

Allo scopo di consentire l'integrazione dei principi contabili internazionali nel quadro legislativo comunitario, nonché l'esercizio del potere di sorveglianza e di controllo sulla loro applicazione da parte delle autorità europee, la Commissione ha considerato necessari:

- l'introduzione di un meccanismo di omologazione degli IAS da parte dell'Unione Europea, allo scopo di verificarne la conformità ai principi stabiliti dalle direttive contabili e all'interesse pubblico europeo;
- l'istituzione di una struttura a due livelli, tecnico e politico, per attuare il meccanismo di omologazione;
- il coordinamento con gli organismi di normazione nazionali e con le autorità di vigilanza sui mercati mobiliari;
- lo sviluppo di norme di etica professionale e la messa in atto di efficaci sistemi di garanzia della qualità della funzione di revisione legale dei conti<sup>4</sup>;
- l'applicazione di una politica comune da parte delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari per garantire la puntuale e coerente applicazione dei principi contabili.

Riconoscendo l'obsolescenza delle direttive contabili<sup>5</sup> rispetto al dinamismo dei mercati finanziari

**1** Il presente lavoro fa riferimento alla situazione esistente al 30 giugno 2004.

**2** Per approfondimenti vedi DIFINO M., *I principi contabili e la redazione del bilancio: problemi aperti* in AA.VV., *Prepararsi alla professione di Dottore Commercialista*, Giuffrè, Milano, 2004.

**3** COM/2000/359, *La strategia dell'UE in materia di informativa*

*finanziaria: la via da seguire.*

**4** COM 2002/590, L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE.

**5** In particolare con le direttive 78/660/CEE (IV direttiva) relativa ai conti annuali, 83/349/CEE (VII direttiva) relativa ai conti consolidati e 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

internazionali, e constatando l'esistenza di alcune aree di conflitto, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli strumenti finanziari derivati, fra il criterio di valutazione basato sul prezzo di acquisizione e l'orientamento degli organismi di normazione contabile verso il criterio del valore equo o *fair value*, il 27 settembre 2001 il Parlamento e il Consiglio europei hanno emanato la Direttiva 2001/65/CE stabilendo, fra l'altro, che:

- gli Stati membri possono autorizzare o imporre per tutte o talune categorie di società la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati;
- il valore equo è determinato con riferimento:
  - a) al **valore di mercato**, per gli strumenti finanziari per i quali sia facilmente individuabile un mercato affidabile;
  - b) al valore che risulta da **modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati**, negli altri casi;
- la variazione di valore derivante dalla valutazione al valore equo è iscritta in una riserva di patrimonio netto ovvero nel conto economico, nei casi previsti,
- i metodi e gli effetti della valutazione al valore equo devono essere descritti nella nota integrativa mediante l'inserimento dell'informativa minima prescritta.

Il 19 luglio 2002, su proposta della Commissione, il Parlamento e il Consiglio europei hanno emanato il Regolamento CE n. 1606/2002, che ha disposto:

- l'**obbligo** di adozione dei principi contabili internazionali IAS e delle relative interpretazioni SIC per i **bilanci consolidati** delle **società quotate** nei mercati regolamentati europei;
- la **decorrenza** di tale obbligo a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005;
- la **facoltà** per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'uso degli IAS per i **bilanci d'esercizio delle società quotate** nonché per i **bilanci consolidati e/o d'esercizio delle società non quotate**.

Sono stati, pertanto, istituiti:

- un comitato di contabilità per fornire alla Commissione il necessario supporto tecnico;
- un procedura di omologazione;
- una procedura di coordinamento e informativa fra la Commissione e il comitato.

A seguito dell'approvazione del Regolamento CE n. 1606/2002, si è delineato uno scenario in cui alcuni bilanci saranno redatti in conformità agli IAS, ed altri in conformità alle direttive comunitarie.

46 Il Parlamento e il Consiglio europei hanno considerato necessario ridurre le differenze tra i due tipi di informativa contabile<sup>6</sup>.

A tale scopo, in data 18 giugno 2003 è stata emanata la Direttiva 2003/51/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE (già modificate dalla Direttiva 2001/65/CE) nonché 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, per renderle coerenti con i principi contabili internazionali.

In particolare, la Direttiva 2003/51/CE:

- consente agli Stati membri di modificare la presentazione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale conformemente agli IAS, con particolare riferimento alla sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati nonché alla distinzione tra voci di carattere corrente e non corrente;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere la redazione del rendiconto finanziario;

- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere l'evidenziazione degli utili e delle perdite non realizzati, derivanti dall'applicazione del *fair value*;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere l'applicazione delle rivalutazioni e del valore equo conformemente agli IAS, anche per attività diverse dagli strumenti finanziari;
- consente agli Stati membri di prescrivere l'inclusione nella relazione sulla gestione di informazioni non finanziarie, quali quelle ambientali e sociali<sup>7</sup>;
- prescrive un contenuto comune delle relazioni di revisione dei bilanci;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di assicurazione la valutazione al valore equo di determinate attività;
- stabilisce che gli Stati membri devono adeguare la normativa interna entro il 1° gennaio 2005.

Il 29 settembre 2003 si è conclusa la procedura di omologazione dei principi contabili internazionali con l'emanazione del Regolamento CE n. 1725/2003, con il quale la Commissione europea ha:

- accertato la conformità all'interesse pubblico europeo dei principi contabili internazionali;
- adottato tutti i principi contabili internazionali

<sup>6</sup> Vedi PICOLLI A., "Il punto sull'armonizzazione contabile", in *Il controllo legale dei conti*, n. 3/2003.

<sup>7</sup> Sull'argomento, vedi RIVA P.,

*Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*, Egea, Milano, 2001.

IAS e le loro interpretazioni SIC esistenti il 14 settembre 2002, con l'eccezione degli IAS 32 e 39 relativi agli strumenti finanziari e delle relative interpretazioni SIC 5, SIC 16 e SIC 17;

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la traduzione ufficiale nelle varie lingue degli IAS e SIC adottati.

Con Regolamento CE n. 707/2004 del 6 aprile 2004 la Commissione europea ha recepito il principio contabile **IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard**, in sostituzione dell'interpretazione **SIC-8: Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento**.

Gli IFRS dal 2 al 5 e gli IAS già adottati dall'Unione Europea ma sottoposti a revisione da parte dello IASB sono attualmente in corso di approvazione da parte degli organismi tecnici della Commissione.

A conclusione di intense consultazioni fra tutte le parti interessate, il 1° ottobre 2004 l'Accounting Regulatory Committee ha approvato a maggioranza l'adozione parziale del controverso IAS 39 stralciando le disposizioni concernenti la *fair value option* con riferimento alle passività e la contabilizzazione delle operazioni di copertura relative ai depositi a vista.

## 2. L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI BILANCIO

47

Con la legge 3.10.2001, n. 366 il governo è stato delegato a riformare in modo organico la disciplina delle società di capitali e cooperative, con l'obiettivo di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche mediante il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali.

La riforma del diritto societario comprende anche la revisione della disciplina del bilancio, ispirata ai seguenti principi:

- a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale, e stabilire le modalità di rilevazione degli effetti della fiscalità differita;
- b) disciplinare in modo chiaro e preciso la formazione e l'utilizzo delle poste del patrimonio netto;
- c) disciplinare in modo specifico il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
- d) prevedere le condizioni di utilizzazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato;
- e) ampliare le ipotesi di utilizzazione dello schema abbreviato di bilancio e di un conto economico semplificato.

48 La legge delega è stata attuata con l'emanazione del d.lgs. 17.1.2003, n. 6, che ha riformato il Libro V del codice civile.

Le nuove norme relative al bilancio si applicano **facoltativamente** ai bilanci relativi agli esercizi chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 (31 dicembre 2004 per le società cooperative), e **obbligatoriamente** ai bilanci relativi agli esercizi chiusi in data successiva.

Tra le numerose modifiche, si ricordano:

- l'eliminazione del 2° comma dell'art. 2426, che consentiva l'interferenza fiscale;
- la suddivisione delle imposte nel conto economico tra correnti e differite, nonché l'indicazione nello stato patrimoniale dei crediti per imposte anticipate ovvero dei debiti per imposte differite;
- l'informativa sulla fiscalità differita, da fornire nella nota integrativa, analogamente a quanto già richiesto dal **Principio Contabile n. 25 – Trattamento contabile delle imposte sul reddito**;
- l'apertura, peraltro con formulazione non del

tutto esplicita, al concetto di **prevalenza della sostanza sulla forma**;

- la rilevazione nella nota integrativa, da parte degli utilizzatori di beni in locazione finanziaria, degli effetti che si sarebbero prodotti contabilizzando tali operazioni secondo il metodo finanziario;
- l'individuazione di criteri diversi per valutare attività e passività in valuta estera immobilizzate e non immobilizzate.

La prima modifica segnalata, che non consente più il cosiddetto **inquinamento fiscale** del bilancio, è di grande importanza ed è stata opportunamente coordinata con la riforma fiscale<sup>8</sup> mitigando la disposizione contenuta nel previgente art. 75, comma 4°, TUIR che impediva la deduzione dei costi non imputati al conto economico<sup>9</sup>.

Le altre modifiche sono invece improntate ad estrema cautela, poiché la disciplina del bilancio risulta sostanzialmente immutata<sup>10</sup>.

Le riforme più incisive, necessarie per il coordinamento della disciplina interna con i principi contabili internazionali, sono state rinviate ai decreti delegati previsti dalle Leggi Comunitarie 2001, 2003 e 2004.

Con d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, emanato dal consiglio dei ministri sulla base della delega conferita dalla Legge Comunitaria 2001<sup>11</sup>, L'Italia ha

<sup>8</sup> D.lgs. 12.12.2003, n. 344.

<sup>9</sup> La disposizione modificata è stata trasferita nell'art. 109, TUIR.

<sup>10</sup> Così PROVASOLI A., "La modifica alla disciplina del bilancio

e i principi contabili internazionali IAS/IFRS", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2003.

<sup>11</sup> L. 1.3.2002, n. 39.

Tabella 1 - Applicazione degli IFRS ai bilanci delle imprese italiane secondo la Legge Comunitaria 2003\*

	Bilancio d'esercizio	Bilancio consolidato
Società quotate	Obbligatoria	Obbligatoria
Società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (art. 116 TUF)	Obbligatoria	Obbligatoria
Banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia	Obbligatoria	Obbligatoria
Imprese di assicurazione non quotate	Obbligatoria in assenza del bilancio consolidato	Obbligatoria
Società non quotate che eccedono i parametri previsti dall'art. 2345-bis c.c.	Facoltativa	Facoltativa
Società che non eccedono i parametri previsti dall'art. 2345-bis c.c.	Esclusa	Esclusa

\* L'applicazione degli IAS-IFRS al bilancio consolidato delle società quotate è obbligatoria dal 2005. Per gli altri bilanci, la decorrenza sarà precisata dal decreto attuativo della Legge Comunitaria 2003.

tempestivamente recepito la direttiva 2001/65/CE rendendo obbligatoria la descrizione degli effetti della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari nella nota integrativa dei bilanci consolidati e di esercizio di tutte le imprese, escluse quelle di minori dimensioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis cod.civ. Con l'art. 25 della Legge Comunitaria 2003<sup>12</sup> il parlamento ha conferito al governo la delega per esercitare entro il 30 novembre 2004 la facoltà di estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali, secondo i seguenti principi (v. **Tabella 1**):

1) obbligo di adozione anche per il bilancio d'esercizio delle società quotate e per i bilanci

d'esercizio e consolidato delle società emittenti titoli diffusi presso il pubblico, delle banche e delle imprese di assicurazione;

- 2) divieto di adozione da parte delle società di minori dimensioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, anche se partecipanti al consolidamento del bilancio di società che utilizzano i principi contabili internazionali;
- 3) facoltà di adozione per tutte le altre società.

A differenza di altri Stati membri, l'Italia ha quindi scelto di estendere l'applicazione dei nuovi criteri ad una platea di imprese piuttosto ampia.

50 Tuttavia, tale ambizioso progetto si è arrestato di fronte alla necessità di mettere a punto entro la fine del 2004 i necessari adeguamenti dell'ordinamento civile e tributario, peraltro già profondamente modificato dalle ricordate riforme societaria e fiscale. Di conseguenza, il governo ha dichiarato l'attuale impossibilità di esercitare la delega per estendere ai bilanci d'esercizio l'applicazione degli IAS-IFRS, che sarà quindi inizialmente limitata ai soli bilanci consolidati.

Con la Legge Comunitaria 2004, attualmente in discussione al parlamento<sup>13</sup>, sarà conferita al governo la delega per recepire entro diciotto mesi la citata Direttiva 2003/51/CE, relativa all'armonizzazione delle informazioni contabili delle società non quotate con i principi contabili internazionali, nonché la Direttiva 2003/38/CE che prevede l'incremento del 16,8 per cento dei parametri dimensionali per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Soltanto con l'emanazione dei decreti delegati previsti dalle Leggi Comunitarie 2003 e 2004 sarà perciò attuata anche in Italia la riforma della disciplina del bilancio, in conformità ai nuovi principi europei, nell'ottica dell'armonizzazione dei criteri contabili utilizzati dalle società quotate e non quotate.

### 3. I NUOVI ORGANISMI CONTABILI

Nell'adozione dei principi contabili internazionali, la Commissione europea è assistita dall'**Accounting Regulatory Committee (ARC)**, comitato politico composto dai rappresentanti degli Stati membri. Per esercitare le proprie funzioni, l'ARC si avvale del supporto fornito dall'**European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)**, comitato tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti europei interessati alla materia contabile (professionisti contabili, imprese, analisti finanziari, istituzioni finanziarie).

A sua volta, l'**International Accounting Standards Committee (IASC)**, che ha operato dal 1973 sotto l'egida della professione contabile, si è trasformato allo scopo di coinvolgere anch'esso tutte le parti interessate ai principi contabili internazionali. È stata perciò istituita nel 2001 la **IASC Foundation** cui fanno capo l'**International Accounting Standards Board (IASB)**, lo **Standard Advisory Council (SAC)** e lo **Standing Interpretations Committee (SIC)**, ora ridenominato **International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)**.

La Commissione europea partecipa ai lavori dello IASB in qualità di osservatore.

I principi contabili internazionali hanno assunto la nuova denominazione **International Financial Reporting Standards (IFRS)**, che comprende sia

<sup>13</sup> Senato della Repubblica, disegno di legge n. 2742



quelli di nuova emanazione sia i precedenti IAS, e le relative interpretazioni.

In Italia, nel novembre 2001 è stato istituito l'**Organismo Italiano di Contabilità (OIC)**, cui partecipano le organizzazioni rappresentative della professione contabile, delle imprese, degli analisti finanziari e dei mercati finanziari.

L'OIC fornisce il supporto tecnico per l'applicazione dei principi internazionali in Italia, emana principi contabili nazionali in assenza o in caso di inapplicabilità di quelli internazionali e collabora col legislatore per l'emanazione di norme in materia contabile.

I ministeri della giustizia e dell'economia e le Autorità di sorveglianza (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) partecipano ai lavori dell'OIC ed esprimono un parere sulle decisioni relative alle materie di loro competenza.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OIC ha intrapreso il processo di revisione di otto principi contabili alla luce della riforma societaria<sup>14</sup>, ha elaborato una rassegna sistematica delle principali differenze fra IAS e principi contabili<sup>15</sup> e sta predisponendo le proposte di modifica al codice civile e al Testo Unico delle Imposte sui Redditi per consentire l'applicazione degli IAS-IFRS ai bilanci d'esercizio.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, che hanno

stabilito congiuntamente i principi contabili nazionali fino alla costituzione dell'OIC, hanno formato nel 2003 il **Gruppo di studio paritetico per i principi contabili**, con funzioni di consulenza nei confronti dell'OIC, di valutazione delle bozze predisposte dallo IASB e di diffusione della conoscenza dei principi contabili tra i professionisti.

51

#### 4. I PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E GLI IAS-IFRS A CONFRONTO

Sia i principi contabili italiani sia quelli internazionali devono essere tenuti in considerazione dai redattori e dai lettori del bilancio, poiché entrambi saranno applicabili, nel prossimo futuro, nei rispettivi ambiti di competenza.

Inoltre, ciascun bilancio dovrà presentare anche i dati comparativi dell'esercizio precedente, applicando i medesimi principi contabili utilizzati nell'anno in corso.

Ad esempio, i soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali nel bilancio dell'esercizio 2005 dovranno anche presentare i dati comparativi dell'esercizio 2004 riclassificati secondo i medesimi

<sup>14</sup> OIC 1, *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, 2004.

<sup>15</sup> OIC, *Rassegna sistematica delle principali differenze fra IAS e Principi Contabili nazionali*, 2003.

52 principi contabili internazionali. Già con riferimento al 2004, quindi, l'applicazione dei principi contabili internazionali a fini comparativi sarà perciò obbligatoria o facoltativa per molte imprese, con l'eccezione di quelle di minori dimensioni. L'esistenza di principi contabili diversi comporta che un medesimo risultato economico e finanziario possa o debba essere rappresentato in modo differente a seconda dei criteri utilizzati. Sia i redattori sia gli utilizzatori dei bilanci dovranno quindi comprendere le differenze fra principi contabili italiani e internazionali per poter gestire il passaggio dagli uni agli altri nonché per poterne valutare il diverso impatto sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti interessati. Tali differenze sono destinate a ridursi a seguito del processo di convergenza fra norme comunitarie e principi contabili internazionali, avviato con la Direttiva 2003/51/CE. Successivamente all'attuazione della Direttiva nell'ordinamento nazionale, i principi contabili italiani dovranno essere ulteriormente aggiornati. I Principi Contabili italiani sono stati emanati congiuntamente

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR), in funzione interpretativa e integrativa della normativa applicabile al momento della loro emanazione. A partire dal 1° gennaio 2004 la validità delle prescrizioni dei Principi Contabili che non sono ancora stati aggiornati deve essere valutata alla luce delle modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, nonché di quelle derivanti dall'attuazione della Direttiva 2001/65/CE. Ciò è particolarmente significativo per quanto riguarda gli schemi di bilancio, gli obblighi di informativa, l'abolizione dell'interferenza fiscale e l'introduzione del *fair value*. L'individuazione delle differenze tra Principi Contabili e IAS-IFRS è fondamentale sia ai fini della transizione sia ai fini della comparabilità dei bilanci. Come sopra accennato, la maggior parte di tali differenze dipende da specifiche previsioni della normativa italiana<sup>16</sup>.

In questa sede è possibile citare solo alcuni fra i principali aspetti di difformità degli IAS-IFRS rispetto ai Principi Contabili, quali:

a ) per il bilancio consolidato:

- vi sono differenze nella data di inizio consolidamento;
- è consentito il riferimento a date di bilancio differenti di non oltre tre mesi;

<sup>16</sup> Vedi PICCOLLI A., "I principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della at-

tuazione della IV e VII Direttiva Cee", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6/1991.

- vi sono differenze nel perimetro di consolidamento;
  - vi sono differenze nell'esposizione del patrimonio netto dei terzi;
  - è consentito l'impiego da parte delle controllate di criteri di valutazione difformi da quelli di gruppo in casi particolari;
- b) per il bilancio d'esercizio e consolidato:
- vi sono differenze negli schemi di bilancio;
  - è richiesto il rendiconto finanziario;
  - è richiesta maggiore informativa;
  - è richiesta la contabilizzazione del *leasing* col metodo finanziario da parte dell'utilizzatore;
  - vi sono differenze riguardanti la possibilità di adottare criteri alternativi di rappresentazione contabile in casi specifici;
  - è ammessa la possibilità di iscrivere rivalutazioni ricorrenti per immobili, impianti e macchinari utilizzando il *fair value*;
  - è richiesta o ammessa la valutazione di determinate attività al *fair value*;
  - non è consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca, *start-up*, costituzione, formazione e addestramento del personale, pubblicità, ristrutturazione;
  - è richiesto il controllo periodico del valore di determinate attività in funzione di un calcolo dei futuri flussi di cassa generati dalla più piccola entità in cui le attività stesse sono inserite

(*impairment test*);

- è richiesta la rilevazione delle imposte differite in ogni caso;
- è richiesta la rilevazione delle imposte anticipate su base di probabilità anziché di ragionevole certezza;
- è richiesta l'imputazione dei costi per l'emissione di nuove azioni a riduzione del patrimonio netto;
- è richiesta l'imputazione patrimoniale anziché economica della perdita di valore delle immobilizzazioni rivalutate;
- è richiesta l'imputazione delle azioni proprie in detrazione del patrimonio netto anziché nell'attivo;
- è richiesta l'imputazione patrimoniale anziché economica degli effetti della correzione di errori e dell'applicazione di nuovi principi contabili;
- è richiesta la classificazione ordinaria anziché straordinaria degli effetti di cambiamenti di principi contabili o di correzione di errori determinanti;
- non è consentito l'utilizzo del LIFO come criterio alternativo per la valutazione delle rimanenze<sup>17</sup>;

<sup>17</sup> La versione dello IAS 2 omologata dalla Commissione europea è precedente all'ultima

revisione e consente ancora l'applicazione del LIFO come criterio contabile alternativo.

- 54
- è richiesta la valutazione dei benefici per i dipendenti, compreso il TFR, con metodi attuariali.

Le differenze fra il bilancio redatto in base ai Principi Contabili e quello conforme agli IAS-IFRS possono quindi essere rilevanti.

Il passaggio dagli uni agli altri richiede perciò l'identificazione, la rilevazione e l'illustrazione degli effetti del cambiamento dei criteri contabili.

## 5. LA PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il principio contabile IFRS 1 fornisce la guida alla transizione verso i principi contabili internazionali per l'utilizzatore finale.

Esso è affiancato dai documenti esplicativi **Guidance on Implementing IFRS 1 e Basis for Conclusions on IFRS 1**.

IFRS 1 si applica a tutte le imprese che adottano i principi contabili internazionali per la prima volta (*first-time adopter*) a seguito di un impegno esplicito e senza riserve all'utilizzo degli stessi.

Tali principi contabili internazionali sono rappresentati dai principi contabili e dalle interpretazioni adottati dallo IASB, denominati collettivamente IFRS, e comprendono:

Tabella 2 - Condizioni che rendono un'impresa first-time adopter

1	L'ultimo bilancio ha utilizzato principi contabili nazionali non conformi agli IFRS
2	L'ultimo bilancio non contiene la dichiarazione incondizionata di aver utilizzato gli IFRS
3	L'ultimo bilancio contiene la dichiarazione di conformità solamente ad alcuni IFRS
4	L'ultimo bilancio ha utilizzato alcuni IFRS per la rappresentazione di operazioni per le quali manca il principio nazionale corrispondente
5	L'ultimo bilancio contiene la riconciliazione dei valori di alcune poste con i valori risultanti dall'applicazione degli IFRS
6	L'ultimo bilancio ha utilizzato gli IFRS solamente per usi interni
7	L'ultimo bilancio ha utilizzato gli IFRS solamente per scopi di consolidamento
8	L'impresa non ha in precedenza presentato alcun bilancio.

- gli **International Financial Reporting Standards (IFRS)**;
- gli **International Accounting Standards (IAS)**;
- le interpretazioni emanate dall'**International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)** o dal precedente **Standing Interpretations Committee (SIC)** e adottate dallo IASB.

L'impresa è considerata *first-time adopter* quando essa si trova in una delle condizioni previste (v. **Tabella 2**).

L'impegno incondizionato all'applicazione degli IFRS comporta che l'impresa *first-time adopter* si adegui a ciascun principio contabile internazionale in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, compresi tutti gli obblighi di presentazione e informativa previsti da ciascun IFRS, con limitate eccezioni nei soli casi particolari previsti.

L'applicazione di IFRS 1 è obbligatoria per il primo bilancio che viene esplicitamente dichiarato conforme agli IFRS.

Esso deve contenere i dati comparativi dell'esercizio precedente, anch'essi predisposti applicando gli IFRS. La data di inizio di tale esercizio precedente, i cui dati di bilancio sono per la prima volta esposti secondo gli IFRS, è la **data di transizione** agli IFRS.

L'impresa che applica per la prima volta gli IFRS deve predisporre (ma non presentare), con riferimento alla data di transizione agli IFRS, uno **stato patrimoniale iniziale** conforme agli IFRS, che rappresenta il punto di partenza per la contabilità secondo gli IFRS.

Per poter predisporre i documenti contabili di cui sopra l'impresa *first-time adopter* dovrà adottare la seguente procedura extracontabile:

1. rilevare tutte le attività e passività la cui rilevazione è richiesta dagli IFRS;

2. omettere tutte le attività e passività la cui rilevazione non è permessa dagli IFRS;

3. riclassificare conformemente agli IFRS le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto se esse risultavano in precedenza diversamente classificate in base ai vecchi principi;

4. rilevare nello stato patrimoniale alla **data di transizione** agli IFRS gli effetti derivanti dal passaggio agli IFRS, e conseguenti ad accadimenti e operazioni precedenti tale data, in contropartita del patrimonio netto iniziale (*retrospective approach*);

5. non applicare le disposizioni transitorie contenute nei singoli IFRS.

IFRS 1 contiene le seguenti prescrizioni relative alla presentazione e all'informazione integrativa:

a) il primo bilancio secondo gli IFRS deve presentare a titolo comparativo almeno i dati di un esercizio precedente esposti in conformità agli IFRS;

b) l'impresa deve illustrare adeguatamente l'effetto del passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari;

c) il primo bilancio di un'impresa secondo gli IFRS deve fornire le seguenti informazioni complementari:

56

- la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili e secondo gli IFRS alla data di transizione agli IFRS e alla data di chiusura dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili;
- la riconciliazione del risultato dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili e il risultato, per tale periodo, secondo gli IFRS.

## 6. I PROBLEMI IRRISOLTI

La scelta del legislatore comunitario di attribuire piena valenza normativa a disposizioni tecniche quali i principi contabili internazionali è rivoluzionaria per gli ordinamenti di matrice romanistica, nei quali viene introdotto un istituto originario degli ordinamenti di *common law*.

Tale approccio comporta il vantaggio di consentire adeguamenti frequenti delle norme sul bilancio in relazione alle mutevoli esigenze del quadro economico, altrimenti impossibili da conseguire.

La comprensione e l'applicazione del nuovo sistema comporta, tuttavia, non poche difficoltà per gli operatori dell'Europa continentale. Infatti, i principi contabili internazionali sono stati concepiti principalmente per rappresentare agli investitori un insieme di **valori** e non, come nella tradizione

italiana, per esporre ad azionisti e creditori un insieme di **costi**.

A livello europeo, il problema è particolarmente acuto per quanto concerne la valutazione degli strumenti finanziari prevista dallo IAS 39, su cui molte parti in causa, fra cui la federazione delle banche europee, hanno espresso la propria opposizione. L'approvazione parziale dello IAS 39 da parte della Commissione europea non consente di raggiungere l'obiettivo della comparabilità totale dei bilanci, poiché le banche continentali applicheranno criteri differenti rispetto a quelle anglosassoni.

A livello italiano, l'applicazione degli IAS-IFRS anche ai bilanci d'esercizio richiede l'ulteriore adeguamento delle norme civili e fiscali, che si aggiungerà alle riforme recentemente entrate in vigore. Le modifiche da apportare dovrebbero riguardare principalmente:

- il coordinamento della normativa sul bilancio con quella derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali, limitatamente ai soggetti interessati; ciò dovrebbe comprendere anche la regolamentazione della destinazione degli utili non realizzati derivanti dalle valutazioni al *fair value*, onde salvaguardare la funzione di garanzia che il bilancio deve offrire ai creditori e agli altri soggetti;

- il coordinamento della normativa fiscale con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, onde evitare aggravii d'imposta nel caso in cui il cambiamento dei principi contabili comporti la rivalutazione di poste dell'attivo.

Poiché il legislatore nazionale ha confermato l'impossibilità di approvare le disposizioni necessarie entro la fine del 2004, le società quotate dovranno redigere il bilancio d'esercizio con modalità differenti rispetto a quelle utilizzate per il bilancio

consolidato, mantenendo in alcuni casi un ulteriore "terzo binario contabile" ai fini fiscali. Nonostante le difficoltà e le incertezze che caratterizzano questa fase di transizione, l'adozione dei principi contabili internazionali è una necessità imprescindibile ai fini del miglioramento e della comparabilità delle informazioni economiche e finanziarie.

La strada verso l'armonizzazione dell'informazione contabile è ormai tracciata, anche se la completa applicazione degli IAS-IFRS richiederà tempi non brevi e notevole impegno da parte del legislatore, delle imprese e dei professionisti contabili.